



**Modifica dell'ordinanza sulla parte  
generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)  
—  
Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPG  
(18.029)**

**Rapporto sui  
risultati della procedura di consultazione**

Berna, 18 novembre 2020

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto della procedura di consultazione</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Adeguamenti mirati delle disposizioni in materia di regresso</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Risultati della procedura di consultazione</b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Valutazione generale del progetto</b>	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>Risultati relativi alle singole disposizioni proposte</b>	<b>5</b>
3.2.1	Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale.....	5
3.2.1.1	Definizione delle competenze	5
3.2.1.2	Emolumenti	6
3.2.1.3	Ulteriori modifiche	8
3.2.1.4	Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali	8
3.2.1.5	Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo	8
3.2.2	Adeguamenti mirati delle disposizioni in materia di regresso.....	8
3.2.2.1	Art. 14 cpv. 1 OPGA	8
3.2.2.2	Rapporto tra le assicurazioni sociali (art. 16 OPGA)	9
3.2.3	Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti.....	9
3.2.4	Altre richieste .....	9
3.2.4.1	Tasso d'interesse e calcolo (art. 7 OPGA)	9
3.2.4.2	Scambio elettronico di dati (nuovo art. 9c OPGA)	9
3.2.4.3	Art. 12a OPGA	9
3.2.4.4	Adempimento di obblighi internazionali (art. 103a cpv. 2 OAINF)	10
<b>4</b>	<b>Anhang / Annexe / Allegato</b>	<b>11</b>

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

## 1 Situazione iniziale

Il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione su una modifica dell'ordinanza dell'11 settembre 2002<sup>1</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**OPGA**), contenente le disposizioni d'esecuzione della modifica della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**LPGA; revisione della LPGA**), approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 2019<sup>3</sup>. Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione.

Le disposizioni d'esecuzione contemplate dall'OPGA e da altre ordinanze sono indispensabili per l'entrata in vigore della revisione della LPGA.

La procedura di consultazione si è conclusa il 26 maggio 2020. Sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di ordinanza e sul rapporto esplicativo i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché diverse associazioni mantello nazionali dell'economia, organi d'esecuzione e organi assicurativi, per un totale di 60 destinatari. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha ricevuto in totale 39 pareri (di cui 5 semplici dichiarazioni di rinuncia a esprimersi), suddivisi come segue:

	<b>Destinatari/Partecipanti</b>	<b>Numero di inviati</b>	<b>Numero di pareri pervenuti</b> <i>(tra cui 5 semplici dichiarazioni di rinuncia a esprimersi)</i>
1	Cantoni (incl. CdC <sup>4</sup> )	27	24 (2)
2	Partiti politici	13	2 (1)
3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1 (1)
4	Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	2
5	Organi d'esecuzione e altre organizzazioni	9	9 (1)
6	Altri ambienti interessati / Privati	-	1
	<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>39 (5)</b>

La maggioranza dei partecipanti si è espressa in modo esplicito soltanto su una parte delle disposizioni. Nel presente rapporto sono illustrati sinteticamente gli argomenti più importanti e/o frequenti.

Tutti i pareri pervenuti sono pubblicati su Internet<sup>5</sup>. L'elenco completo dei partecipanti alla procedura di consultazione (con le relative abbreviazioni) è **allegato** al presente rapporto.

## 2 Oggetto della procedura di consultazione

Con la revisione dell'OPGA saranno adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale. Inoltre, saranno introdotti alcuni adeguamenti mirati riguardanti le disposizioni sul regresso, e la terminologia in materia di protezione degli adulti verrà adeguata al pertinente diritto vigente. Infine, saranno operate alcune rettifiche linguistiche indispensabili.

<sup>1</sup> RS 830.11

<sup>2</sup> RS 830.1

<sup>3</sup> Modifica del 21 giugno 2019; FF 2019 3721.

<sup>4</sup> Conferenza dei governi cantonali.

<sup>5</sup> [www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch) > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Procedure concluse e [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFI (entrambi consultati il 16.10.2020).

Nel **progetto posto in consultazione**, il Consiglio federale ha proposto le disposizioni d'esecuzione riassunte di seguito.

## 2.1 Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale

Le modifiche di legge relative all'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale comportano l'introduzione di varie disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza.

- Negli allegati del pertinente regolamento di applicazione europeo (regolamento [CE] n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), l'elenco degli organi nazionali competenti nei rapporti internazionali è stato sostituito da un elenco elettronico pubblicamente accessibile (*Institution Repository*). Nel diritto europeo di coordinamento viene così a mancare la base legale per gli organi che in Svizzera fungono da autorità competenti, organismi di collegamento e istituzioni competenti a livello internazionale; questi enti devono dunque essere espressamente menzionati nel diritto nazionale. In virtù della delega di competenze prevista dalla riveduta LPGa (art. 75a), gli organi che svolgono tali funzioni saranno ora designati a livello di ordinanza.
- In futuro lo scambio di dati relativi alla sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati europei dovrà avvenire per via elettronica. Le disposizioni di legge concernenti la predisposizione, la gestione e il finanziamento dell'infrastruttura necessaria a tal fine devono essere concretizzate. Dato che questa infrastruttura sarà finanziata dagli utenti tramite emolumenti, a livello di ordinanza vanno precisate in particolare le relative modalità di riscossione.
- In vista dello scambio elettronico di dati con l'estero, a livello nazionale sono state sviluppate due applicazioni specifiche. Le nuove disposizioni previste nell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>6</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) contengono regolamentazioni in materia di protezione dei dati per questi sistemi d'informazione, che riguardano il settore dell'assoggettamento assicurativo (*Applicable Legislation Platform Switzerland, ALPS*) e quello della determinazione delle prestazioni (*Swiss Web Application Pension, SWAP*).

## 2.2 Adeguamenti mirati delle disposizioni in materia di regresso

Nell'ambito della presente revisione è previsto anche il parziale adeguamento di alcune disposizioni sul (diritto di) regresso. Si tratta di un intervento reso necessario dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla prassi organizzativa, e che comporta alcuni adeguamenti nell'OPGA e uno, analogo, nell'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>7</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

## 2.3 Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti

La revisione prevede infine anche la sostituzione, negli articoli 1 e 2 OPGA, dei termini «sottoposto a tutela» e «tutore», che corrispondono ancora alla terminologia del previgente diritto tutorio. Si tratta (semplicemente) di aggiornare la terminologia dell'OPGA sulla base del vigente diritto in materia di protezione degli adulti, affinché in futuro l'ordinanza menzioni le varie curatele ormai previste dal Codice civile<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> RS 831.101

<sup>7</sup> RS 831.441.1

<sup>8</sup> RS 210

### 3 Risultati della procedura di consultazione

#### 3.1 Valutazione generale del progetto

##### Panoramica

Tutti i partecipanti che si sono espressi approvano il progetto sul principio, completamente o per la maggior parte. Cinque partecipanti<sup>9</sup> hanno esplicitamente rinunciato a pronunciarsi nel merito.

Al contempo nei pareri giunti si chiedono anche diversi adeguamenti e precisazioni. Le critiche riguardano soprattutto l'attribuzione di taluni compiti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS; art. 14 cpv. 1 OPGA per il regresso, art. 17b lett. f OPGA e art. 141<sup>quater</sup> cpv. 3 OAVS per le competenze in materia di esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale). A questo riguardo 11 partecipanti chiedono che certi compiti siano affidati all'Ufficio centrale di compensazione (UCC).

#### 3.2 Risultati relativi alle singole disposizioni proposte

Qui di seguito è illustrata (in forma sintetica) la posizione dei partecipanti sulle singole modifiche proposte.

##### 3.2.1 Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale

###### 3.2.1.1 Definizione delle competenze

###### Autorità competenti nei rapporti internazionali (art. 17a OPGA)

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo punto appoggiano la definizione esplicita delle competenze o non sollevano alcuna obiezione.

###### Organismi di collegamento (art. 17b OPGA)

La maggior parte dei partecipanti che si sono pronunciati su questo punto (ZH, LU, BE, FR, SO, BS, BL, SG, GR, TG, TI, VS, GE, PSS, USS, USAM, curafutura, Istituzione comune LAMal, inter-pension, Suva e un privato) è favorevole alla definizione degli organi che fungono da organismo di collegamento nei rapporti con l'Unione europea (UE) per i diversi rami assicurativi.

**VD** mette globalmente in questione il disciplinamento delle competenze per le prestazioni in caso di maternità. A suo avviso, le prestazioni familiari e quelle previste in caso di maternità dovrebbero essere trattate dai medesimi organismi. Non ritiene dunque opportuno affidare all'Istituzione comune LAMal la funzione di organismo di collegamento per le prestazioni in caso di maternità.

**Santésuisse** approva sostanzialmente il disciplinamento proposto, ma chiede di aggiungere alla lettera a anche gli infortuni non professionali ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981<sup>10</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che non sono contemplati nella successiva lettera d.

**Otto Cantoni** (SZ, OW, NW, GL, AR, AI, AG e JU), **CUAI**, **CCCC** e **ACCP** contestano il disciplinamento previsto all'articolo 17b lettera f OPGA, che affida all'UFAS la funzione di organismo di collegamento ai sensi dell'articolo 75a LPGa per le prestazioni familiari. Questi partecipanti chiedono di assegnare la funzione in questione all'UCC.

---

<sup>9</sup> UR, SH, UDC, UCS e Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM).

<sup>10</sup> RS 832.20

**Cinque Cantoni** (AR, AI, GL, SZ e NW), **CUAI**, **CCCC** e **ACCP** motivano la richiesta con il fatto che la competenza dell'UCC consentirebbe un miglior coordinamento a livello nazionale, garantendo al tempo stesso la necessaria separazione tra esecuzione e vigilanza.

**Cinque Cantoni** (AR, GL, JU, NW e SZ), **CUAI**, **CCCC** e **ACCP** ritengono che per un mescolamento tanto radicale di esecuzione e vigilanza occorra quantomeno una base legale esplicita.

### **Istituzioni competenti (art. 17c OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questo articolo (tranne VD) lo approvano pienamente. **VD** chiede che le competenze relative alle prestazioni in caso di maternità siano riesaminate. A suo giudizio, le prestazioni familiari e l'indennità di maternità devono essere trattate dagli stessi organismi.

### **Istituzioni competenti per l'assistenza reciproca (art. 17d OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo (tranne Istituzione comune LAMal e *santésuisse*) lo approvano o non sollevano obiezioni di principio.

L'**Istituzione comune LAMal** chiede che l'espressione «istituzioni competenti per l'assistenza reciproca» sia precisata dal punto di vista materiale e territoriale.

**Santésuisse** si dichiara di principio d'accordo con l'articolo proposto, ma chiede di menzionare nella lettera a anche gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF, che non sono considerati nella successiva lettera b.

### **Organi federali competenti per l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero (art. 17e OPGA)**

I partecipanti che hanno espresso un parere su questo articolo lo approvano o non sollevano obiezioni.

#### **3.2.1.2 Emolumenti**

Dieci partecipanti formulano osservazioni di carattere generale sulle disposizioni relative agli emolumenti. **Quattro Cantoni** (OW, NW, GL e AR), **CUAI**, **CCCC** e **ACCP** sostengono che, pur non essendo possibile stimare con precisione i costi per gli organi esecutivi, le spese d'esercizio annue per l'insieme degli interessati, come comunicato in diversi consessi, si dovrebbero attestare attorno ai 2,5 milioni di franchi, ossia a una cifra sopportabile per i singoli organi.

**JU** evidenzia che, nell'interesse degli organi esecutivi, converrebbe rispettare gli importi previsti durante i lavori preparatori.

Secondo **VD**, la Confederazione dovrebbe partecipare maggiormente alle spese generate dallo scambio elettronico di dati, e la gestione centralizzata dovrebbe rimanere compito della Confederazione.

**Santésuisse** è del parere che per gli assicuratori-malattie la ripartizione delle spese di base non sia corretta. Inoltre, deplora che i costi complessivi non siano quantificati e che la loro evoluzione non possa essere influenzata.

### **Principio (art. 17f OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo (tranne un privato) lo approvano pienamente oppure non sollevano alcuna obiezione. Il privato chiede una serie di rettifiche linguistiche nel testo francese dell'ordinanza.

### **Spese di base (art. 17g OPGA)**

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi su questo articolo (ZH, BE, LU, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TH, TI, VS, GE, JU, PSS, USS, curafutura, CUI, CCCC, ACCP, Istituzione comune LAMal e inter-pension) lo approvano.

**Suva e USAM** deplorano che gli assicuratori debbano sostenere ulteriori spese di base nella loro veste di istituzioni competenti per l'assistenza reciproca, quando già devono assumersi una quota delle spese di base in quanto istituzioni competenti.

Secondo **santésuisse**, nel settore dell'assicurazione malattie una ripartizione delle spese di base fondata sul numero di conti utente non sarebbe conforme al principio di causalità. Propone pertanto che l'Istituzione comune LAMal si assuma ad esempio il 50 per cento dei costi per questo settore e che le rimanenti spese siano ripartite tra gli assicuratori in funzione della quota di mercato.

Un privato chiede di modificare la terminologia utilizzata nel testo francese.

### **Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard (art. 17h OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo vi si dichiarano pienamente favorevoli oppure non formulano alcuna obiezione.

### **Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica (art. 17i OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo lo appoggiano pienamente. **Santésuisse** sottolinea che esso non riguarda gli assicuratori LAMal, poiché questi utilizzano tutti l'applicazione standard RINA.

### **Quadro tariffario (art. 17j OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo (tranne **santésuisse**) lo approvano pienamente.

**Santésuisse** apprezza che sia esplicitamente previsto un tetto massimo per i costi, benché a suo giudizio l'importo fissato sia piuttosto elevato. Chiede però una maggiore trasparenza dei costi, poiché a suo avviso non si capisce a quanto ammontino in realtà i costi complessivi da ripartire.

### **Modalità (art. 17k OPGA)**

Tutti i partecipanti che hanno inoltrato un parere su questo articolo (tranne NW e BS) si esprimono con pieno favore al riguardo.

Allo scopo di rendere più comprensibile il contenuto del proposto articolo 17k OPGA, **BS** suggerisce di intitolarlo «Basi di calcolo per le spese di base e le spese di utilizzo» («Berechnungsgrundlagen für die Grund- und Nutzungskosten»), anziché semplicemente «Modalità» («Modalitäten»).

**NW** prende atto della stima dei costi, ma sostiene che la composizione e le basi di calcolo non sono chiare.

### **Rimando all'ordinanza generale sugli emolumenti (art. 18a OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo lo approvano pienamente.

### **3.2.1.3 Ulteriori modifiche**

#### **Lavoro considerevole nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 18 OPGA)**

Tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questo articolo (tranne la Suva e un privato) lo approvano pienamente.

La **Suva** propone di stralciare il passaggio «o in caso di richieste sistematiche» al capoverso 2, poiché il concetto di «richiesta sistematica» è vago e privo di una definizione. Inoltre, richiama l'attenzione sul fatto che la disposizione non definisce con certezza nemmeno il limite a partire dal quale è lecito parlare di lavoro considerevole, né l'importo dell'emolumento in questione.

Un privato chiede un adeguamento terminologico.

### **3.2.1.4 Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali**

#### **Scopo, competenza e registrazione dei dati (art. 141<sup>bis</sup> OAVS) e trattamento dei dati (art. 141<sup>ter</sup> OAVS)**

Tutti i partecipanti che hanno inoltrato un parere su questi articoli si dichiarano pienamente d'accordo con essi oppure non formulano alcuna obiezione.

### **3.2.1.5 Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo**

#### **Scopo, competenza e registrazione dei dati (art. 141<sup>quater</sup> OAVS)**

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi al riguardo (ZH, LU, BE, FR, SO, BS, BL, SG, GR, TG, TI, VD, VS, GE, PSS, USS, USAM, curafutura, Istituzione comune LAMal, inter-pension, Suva, santésuisse e un privato) approva di principio le disposizioni di questo articolo.

**AG, AI, AR, GL, NW, OW, SG, SZ, CUIAI, CCCC** e **ACCP** disapprovano il disciplinamento previsto al capoverso 3 e chiedono che il sistema d'informazione sia messo a disposizione dall'UCC anziché dall'UFAS.

**AR, GL, JU, NW, SZ, CUIAI, CCCC** e **ACCP** motivano tale proposta con il fatto che l'UCC dispone delle competenze occorrenti per garantire un coordinamento a livello nazionale e che questa soluzione assicurerebbe al tempo stesso la necessaria separazione tra esecuzione e vigilanza.

#### **Trattamento dei dati (art. 141<sup>quinquies</sup> OAVS)**

Tutti i partecipanti che hanno inoltrato un parere su questo articolo si dichiarano pienamente d'accordo con esso oppure non formulano alcuna obiezione.

## **3.2.2 Adeguamenti mirati delle disposizioni in materia di regresso**

### **3.2.2.1 Art. 14 cpv. 1 OPGA**

La maggior parte dei partecipanti che hanno inoltrato un parere al riguardo (ZH, LU, BE, FR, SO, BS, BL, SG, GR, TG, TI, VD, VS, GE, PSS, USS, USAM, curafutura, Istituzione comune LAMal, inter-pension, Suva e un privato) appoggia di principio gli adeguamenti proposti o non solleva obiezioni concrete.



Inoltre, 11 partecipanti (SZ, OW, NW, GL, AR, AI, AG, JU, CUI, CCCC e ACCP) chiedono genericamente (senza esprimersi sugli adeguamenti concretamente previsti per questa disposizione) di attribuire la competenza per l'esercizio dei diritti di regresso all'UCC, anziché all'UFAS come sinora.

### **3.2.2.2 Rapporto tra le assicurazioni sociali (art. 16 OPGA)**

La stragrande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi su questo aspetto (ZH, LU, BE, FR, SO, BS, BL, SG, GR, TG, TI, VD, VS, GE, PSS, USS, USAM, curafutura, Istituzione comune LAMal, inter-pension, santésuisse, Suva e un privato) concorda pienamente o di principio con gli adeguamenti proposti oppure non solleva obiezioni.

Due di essi (**USAM** e **Suva**) non sono completamente d'accordo con la modifica proposta: ritengono che la prevista revisione non sia in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale federale e propongono pertanto alcune riformulazioni.

### **3.2.3 Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti**

Tutti i partecipanti che hanno inoltrato un parere su questo punto approvano gli adeguamenti previsti o non sollevano obiezioni.

### **3.2.4 Altre richieste**

Alcuni partecipanti espongono riflessioni su ulteriori temi che non sono oggetto della presente revisione.

#### **3.2.4.1 Tasso d'interesse e calcolo (art. 7 OPGA)**

**USAM**, **Suva** e un **privato** ritengono che l'interesse di mora del 5 per cento previsto all'articolo 7 capoverso 1 OPGA non corrisponda più all'attuale situazione del mercato e debba essere ridotto di conseguenza. I partecipanti chiedono che l'interesse di mora sia disciplinato in modo uniforme per l'intero settore delle assicurazioni sociali basandosi sul tasso applicato dalla Confederazione per gli arretrati dell'imposta federale diretta.

Un privato chiede inoltre di prevedere all'articolo 7 OPGA anche un tasso d'interesse remuneratorio.

La **Suva** sottolinea poi che dal 1° dicembre 2007 l'articolo 6 OPGA non è più in vigore ed è stato sostituito dall'articolo 26 capoverso 4 LPGA (entrato in vigore il 1° gennaio 2008). L'articolo 7 capoverso 3 OPGA deve quindi essere adeguato a tale modifica.

#### **3.2.4.2 Scambio elettronico di dati (nuovo art. 9c OPGA)**

La **Suva** chiede di estendere il campo d'applicazione delle disposizioni sullo scambio elettronico di dati previste dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>11</sup> sulla procedura amministrativa (PA) anche alle procedure rette dalla LPGA e di inserire una disposizione in tal senso in un nuovo articolo 9c OPGA. A motivo di tale proposta, sottolinea che la LPGA delega al Consiglio federale la facoltà di estendere il campo d'applicazione della PA alle procedure rette dalla LPGA.

#### **3.2.4.3 Art. 12a OPGA**

La **Suva** propone di adeguare il vigente articolo 12a OPGA e di aggiornare il rimando al regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, poiché quest'ultimo è stato sostituito da un nuovo regolamento.

---

<sup>11</sup> RS 172.021

#### **3.2.4.4 Adempimento di obblighi internazionali (art. 103a cpv. 2 OAINF)**

La **Suva** chiede di adeguare l'attuale disciplinamento dei costi previsto all'articolo 103a capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982<sup>12</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) all'evoluzione della situazione economica e di prevedere che i costi siano suddivisi a metà tra la Suva e gli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF.

---

<sup>12</sup> RS 832.202

## 4 Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

### 1. Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien  
 Partis politiques  
 Partiti politici

SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union démocratique du centre
UDC	Unione democratica di centro

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Berggebiete  
 Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne  
 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere
--	--

4. Verbände der Wirtschaft  
 Associations de l'économie  
 Associazioni mantello nazionali dell'economia

SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

5. Durchführungs- und Versicherungsorganisationen / Weitere Organisationen  
 Organes d'exécution / Institutions d'assurance / Autres organisations  
 Organi d'esecuzione / Organi assicurativi / Altre organizzazioni

curafutura	Die innovativen Krankenversicherer Les assureurs-maladie innovants Gli assicuratori-malattia innovativi
	Gemeinsame Einrichtung KVG Institution commune LAMal Istituzione comune LAMal
interpension	Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
IVSK	IV-Stellen-Konferenz
COAI	Conférence des offices AI

CUAI	Conferenza degli uffici AI
KKAK	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
CCCC	Conférence des caisses cantonales de compensation
CCCC	Conferenza delle casse cantonali di compensazione
MTK	Medizinaltarif-Kommission UVG
CTM	Commission des tarifs médicaux LAA
CTM	Commissione delle tariffe mediche LAINF
santésuisse	Die Schweizer Krankenversicherer Les assureurs-maladie suisses
Suva	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
VVAK	Vereinigung der Verbandsausgleichskassen
ACCP	Association suisse des caisses de compensation professionnelles
ACCP	Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali

6. Weitere interessierte Kreise/Einzelpersonen  
Autres milieux intéressés / Particuliers  
Altri ambienti interessati / Privati

	Einzelperson Particulier Privato
--	--